Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Indebito previdenziale e ripresa del lavoro tra UNILAV e dolo omissivo

La pronuncia n. 25154/2026 della Cassazione Civile esclude la sanatoria dell'indebito pensionistico per mancata comunicazione diretta dell'assicurato

FP Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Previdenza e Assistenza 5 Novembre 2026

Lettura 17 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Civile

ESTREMI PROVVEDIMENTO
sentenza 9 settembre 2026, n. 25154

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88 e Art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412 • Art. 2033 c.c. • Art. 2941, n. 8, c.c.

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO (CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA 9 SETTEMBRE 2026, N. 25154)

In tema di indebito pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, la mancata comunicazione all'INPS, da parte dell'assicurato, della ripresa dell'attività lavorativa subordinata intervenuta nelle more della decorrenza del trattamento anticipato esclude la configurabilità di un errore imputabile all'ente erogatore e integra la violazione del dovere di collaborazione attiva parificata quoad effectum al dolo. Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina speciale di salvaguardia di cui agli artt. 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991 e la conseguente piena ripetibilità dei ratei indebiti a norma dell'art. 2033 c.c., senza che l'adempimento dell'onere informativo possa ritenersi soddisfatto dalla trasmissione telematica del modello UNILAV effettuata ad altri fini dal datore di lavoro.

Stato della questione: con la sentenza 9 settembre 2026, n. 25154, la Cassazione Civile consolida l'indirizzo rigoroso in materia di dovere di collaborazione attiva del pensionato, negando che l'invio telematico del modello UNILAV da parte del datore di lavoro sollevi l'assicurato dalla ripetizione dei ratei indebiti ex art. 2033 c.c.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il contributo analizza la sentenza n. 25154/2026 della **Cassazione Civile** in materia di **indebito previdenziale e ripresa del lavoro** subordinato. La Suprema Corte ha escluso l'operatività del regime speciale di irripetibilità di cui all'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e all'art. 13 della legge n. 412 del 1991 nel caso di mancata comunicazione all'INPS del riavvio dell'attività lavorativa nelle more della decorrenza della pensione di anzianità. Viene dimostrata la natura insostituibile del **dovere di collaborazione attiva** gravante sul pensionato, la cui omissione integra una condotta parificata quoad effectum al **dolo dell'assicurato**, rendendo inopponibile all'ente la mera trasmissione telematica del modello UNILAV ad opera del datore di lavoro e determinando la piena applicazione dell'**art. 2033 c.c.** con decorrenza della prescrizione solo dalla scoperta dell'illecito.

ABSTRACT (ENGLISH)

Abstract: *This article examines ruling no. 25154/2026 delivered by the Italian Court of Cassation concerning social security undue payments and the resumption of subordinate employment. The Court ruled out the statutory bar on recovery under Law no. 88/1989 and Law no. 412/1991 where the beneficiary failed to notify INPS of the new employment commenced pending retirement entitlement. The analysis highlights that the pensioner's active duty of cooperation cannot be replaced by the employer's mandatory electronic notification (UNILAV). The omission constitutes intentional concealment quoad effectum, justifying full recovery under Article 2033 of the Italian Civil Code and tolling the statute of limitations until actual discovery.*

Punti Chiave dell'Analisi

01.
Regime speciale e ripetibilità civilistica:
l'irripetibilità dell'indebito pensionistico postula quattro condizioni concorrenti; il difetto dell'errore imputabile all'INPS o la sussistenza dell'omessa comunicazione ripristinano l'azione restitutoria generale ex art. 2033 c.c.

02.
Inidoneità sanante del modello UNILAV:
la comunicazione obbligatoria datoriale persegue finalità giuslavoristiche distinte e non surroga l'onere informativo personale posto a carico del pensionato verso l'ente gestore.

03.
Dolo omissivo e scientia fraudis:
il silenzio serbato sulla ripresa del lavoro integra un occultamento della situazione ostativa che impedisce la maturazione delle decadenze annuali e della prescrizione ordinaria.

04.
Decorrenza della prescrizione decennale:
l'inadempimento informativo determina la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., che inizia a decorrere unicamente dall'effettiva scoperta dell'indebito da parte dell'INPS.

01. INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA SENTENZA N. 25154/2026 DELLA CASSAZIONE CIVILE

Nel quadro dell'evoluzione del contenzioso previdenziale, il delicato equilibrio tra le prerogative di recupero delle risorse pubbliche e l'affidamento economico dell'assicurato trova nella materia dell'**indebito previdenziale e ripresa del lavoro** un terreno di confronto tra i più complessi. L'interferenza tra lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata e la fruizione di un trattamento pensionistico anticipato non rappresenta una mera questione di contabilità previdenziale, bensì un nodo dogmatico che interpella i confini della buona fede, la diligenza esigibile dall'ente erogatore e

la portata degli oneri comunicativi posti a presidio della spesa sociale. Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 25154, la **Cassazione Civile** affronta in modo organico la fattispecie in cui il pensionato riprenda l'attività lavorativa prima dell'effettiva decorrenza della prestazione pensionistica senza renderne edotto l'istituto.[1]

La vicenda processuale sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine da una fattispecie peculiare ma frequente nella prassi amministrativa. Un lavoratore, già titolare di un assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge n. 222 del 1984 con scadenza al 30 giugno 2011, aveva inoltrato in data 2 maggio 2011 domanda per il conseguimento della pensione di anzianità con decorrenza richiesta dal 1° giugno 2011, attestando di aver formalmente cessato la propria attività lavorativa dipendente il 30 aprile 2011. Sennonché, appena un mese dopo, e precisamente il 3 giugno 2011, il medesimo soggetto veniva nuovamente assunto alle dipendenze di terzi, riprendendo a tutti gli effetti la prestazione lavorativa subordinata.

L'INPS, dal proprio canto, dava seguito alla liquidazione della pensione di anzianità, fissandone tuttavia la decorrenza non già alla data domandata dall'interessato, bensì al 1° luglio 2011, giorno immediatamente successivo alla scadenza del pregresso triennio di godimento dell'assegno di invalidità. Si determinava in tal modo una dissociazione temporale decisiva: alla data di reale insorgenza e materiale erogazione della pensione di anzianità, il beneficiario risultava pienamente inserito in un rapporto di lavoro dipendente, difettando dunque della condizione indefettibile della cessazione dell'attività lavorativa. Ciononostante, l'ente procedeva nel dicembre 2011 alla conferma in via definitiva della prestazione, fino a quando, nel luglio 2016, rilevata l'irregolarità, azionava il recupero integrale di tutti i ratei corrisposti nel quinquennio per oltre trentamila euro.

I giudici di merito, sia in primo grado sia dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, avevano rigettato l'opposizione dell'assicurato, ravvisando nell'omessa comunicazione della ripresa dell'attività lavorativa una condotta ostativa all'operatività di qualsivoglia sanatoria o esenzione da recupero. Nel ricorso per cassazione, la difesa del pensionato articolava una complessa linea difensiva incentrata su tre profili concorrenti: in primo luogo, l'asserito affidamento incolpevole ingenerato dalla condotta dell'ente, il quale, omettendo di respingere tempestivamente la domanda a fronte della pendenza dell'assegno d'invalidità, avrebbe indotto l'interessato a ritenere compatibile l'avvio della nuova occupazione; in secondo luogo, la conoscibilità in tempo reale della nuova assunzione da parte dell'INPS attraverso i modelli telematici UNILAV inviati dal datore di lavoro; infine, la qualificazione dell'erogazione come errore esclusivo imputabile all'istituto, idoneo a giustificare l'irripetibilità ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991.

Nel respingere integralmente l'impugnazione, la **Cassazione Civile** compie una rigorosa ricostruzione del sistema derogatorio dell'indebito pensionistico, riaffermando come la tutela dell'affidamento non possa prescindere dall'adempimento puntuale degli obblighi di trasparenza che l'ordinamento pone direttamente a carico dell'assicurato. Il baricentro della decisione si colloca nella netta distinzione tra l'onere conoscitivo esigibile dalla pubblica amministrazione e il dovere informativo personale gravante sul percettore della prestazione economica, aprendo un'indagine che investe direttamente le coordinate strutturali dell'errore dell'ente e la portata del dolo omissivo.

02. L'INDEBITO PREVIDENZIALE E RIPRESA DEL LAVORO TRA DISCIPLINA SPECIALE ED ERRORE DELL'ENTE

2.1 — Il perimetro applicativo dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/1991

L'ordinamento previdenziale accoglie una disciplina dell'indebito profondamente differenziata rispetto allo schema generale dell'indebito oggettivo codicistico. Laddove l'art. 2033 c.c. postula il principio della **ripetibilità incondizionata** di qualsiasi attribuzione patrimoniale priva di causa a prescindere dalla buona fede dell'accipiens, nel

settore pensionistico opera una complessa modulazione protettiva. Tale assetto normativo trova la propria fonte primaria nel combinato disposto tra l'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e la norma di interpretazione autentica recata dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, disposizioni che compongono un microcosmo normativo di carattere eccezionale e derogatorio.

La ratio di tale regime speciale risponde alla necessità costituzionale di bilanciare la **tutela del legittimo affidamento** del pensionato sull'intangibilità del reddito di sussistenza con la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del sistema previdenziale presidiato dall'art. 38 Cost.. Come ribadito dal consolidato orientamento di legittimità, l'irripetibilità dei ratei riscossi non costituisce una regola generale, ma un beneficio condizionato alla compresenza simultanea di **quattro requisiti concorrenti**: la formale adozione di un provvedimento definitivo di liquidazione; la puntuale comunicazione del provvedimento all'interessato; l'insorgenza del pagamento indebito quale effetto di un **errore imputabile all'ente erogatore**; e, da ultimo, la totale assenza di dolo in capo al beneficiario.

La portata ermeneutica dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 assume in questa prospettiva un valore dirimente, stabilendo espressamente che all'elemento intenzionale fraudolento viene equiparata **quoad effectum** l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione che non siano già conosciuti dall'istituto. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la mancanza anche di una sola delle condizioni esposte esclude irrimediabilmente la sanatoria speciale, determinando la **riespansione della regola civilistica** della ripetibilità. Quando la causa dell'indebito non è ascrivibile a uno sbaglio proprio dell'istituto, bensì all'inadempimento informativo dell'assicurato, la tutela dell'affidamento arretra dinanzi all'esigenza primaria di reintegrazione della gestione assicurativa.

2.2 — La non equipollenza del modello UNILAV rispetto all'onere informativo dell'assicurato

Il profilo di maggior rilievo pratico esaminato dalla Suprema Corte investe il valore giuridico delle comunicazioni obbligatorie datoriali. La tesi difensiva del ricorrente faceva leva sulla presunzione di **conoscibilità telematica** in capo all'INPS, sostenendo che l'inoltro del modello UNILAV da parte del nuovo datore di lavoro all'atto dell'assunzione integrasse una conoscenza in tempo reale della sopravvenuta occupazione, equiparabile a una formale segnalazione e idonea a rendere colposo l'errore dell'ente. Tale prospettazione mira a traslare sull'amministrazione previdenziale l'onere di incrociare costantemente i flussi informativi digitali provenienti dai datori di lavoro con i registri dei pensionati in essere.

I giudici di nomofilachia disattendono radicalmente siffatta ricostruzione, chiarendo che l'adempimento dell'onere comunicativo posto a carico dell'assicurato non può ritenersi soddisfatto per via indiretta o surrogata.[1] Il modello UNILAV risponde a **finalità giuslavoristiche e ispettive** del tutto distinte, indirizzate al monitoraggio del mercato del lavoro e al contrasto dell'occupazione irregolare dinanzi ai centri per l'impiego e agli organi di vigilanza. Esso non è concepito come strumento di rettifica automatica della posizione previdenziale individuale, né genera un flusso idoneo a modificare istantaneamente l'an o il quantum delle prestazioni liquidate. Tale principio trova piena coerenza con l'elaborazione maturata in merito ai requisiti di cessazione del rapporto per l'accesso alle prestazioni a sostegno del reddito, dove la permanenza dello stato di inoccupazione deve essere positivamente dimostrata e mantenuta dal richiedente.

Sotto il profilo dei doveri di diligenza, la pronuncia scolpisce una distinzione essenziale tra il **controllo di effettività** dei dati dichiarati al momento della domanda amministrativa e la pretesa di un'indagine continua sulla persistenza delle condizioni oggettive. All'ente previdenziale è ragionevolmente esigibile la verifica della sussistenza dei requisiti alla data di istanza; non può invece imporsi un **onere di verifica permanente** e indefinito su milioni di rapporti di durata. La sopravvenienza di eventi modificativi rimane un fatto estraneo alla sfera di conoscibilità ordinaria dell'INPS finché

l'assicurato non provvede alla specifica segnalazione, sicché l'erogazione della prestazione non dovuta non deriva da una colpa dell'amministrazione ma scaturisce direttamente dalla violazione dell'obbligo informativo personale.

03. LA CONFIGURAZIONE DOGMATICA DEL DOLO OMISSIVO E LA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

3.1 — Il silenzio qualificato nel rapporto previdenziale di durata e la scientia fraudis

La configurazione dell'elemento soggettivo nell'indebito pensionistico postula una necessaria rimeditazione dei tradizionali schemi civilistici del dolo negoziale. Nelle obbligazioni previdenziali a carattere continuativo, il **dolo dell'assicurato** non si colloca nel momento genetico di stipulazione di un accordo, bensì si manifesta tipicamente nella fase esecutiva di svolgimento del rapporto di durata. In siffatta dinamica obbligatoria, l'evento impeditivo o modificativo del diritto alla prestazione si verifica nella sfera esclusiva del privato, il quale si trova nella posizione di unico soggetto immediatamente informato dell'accadimento.

Il silenzio serbato dall'assicurato non può dunque essere equiparato a una condotta inerte neutra o priva di rilievo giuridico, ma si traduce in un **silenzio qualificato** dalla violazione di un preesistente e inderogabile dovere di comunicazione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia indispensabile la dimostrazione di artifici o raggiri esteriori tipici della fattispecie commissiva, essendo sufficiente a integrare la figura del dolo omissivo la consapevolezza soggettiva della carenza del presupposto legale per fruire del trattamento economico.[2] L'omissione informativa esprime di per sé il **consilium e la scientia fraudis**, poiché orientata a mantenere artificialmente in vita una prestazione incompatibile con l'ordinamento.

> *Il dovere di collaborazione attiva del pensionato esclude che la mancata segnalazione del riavvio lavorativo possa degradare a mera omissione incolpevole, integrando una cosciente alterazione causale della persistenza del beneficio.*

La reiterazione nel tempo della riscossione dei ratei in costanza di svolgimento dell'attività lavorativa evidenzia l'insostenibilità della tesi della buona fede dell'accipiens. Il principio della **collaborazione attiva tra cittadino e pubblica amministrazione** impedisce che l'assicurato possa giovarsi della complessità organizzativa dell'ente per schermare una percezione priva di titolo. L'affidamento tutelabile dall'ordinamento è unicamente quello incolpevole, fondato su una corretta e veritiera rappresentazione della realtà fattuale; qualora la rappresentazione risulti radicalmente alterata dal silenzio del privato, viene meno il fondamento etico e giuridico della protezione speciale.

3.2 — L'inoperatività della decadenza annuale per le verifiche reddituali

Una delle difese più frequenti opposte dai percipienti l'indebito riguarda la presunta maturazione del **termine di decadenza annuale** previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. La norma prescrive che l'INPS debba procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni, provvedendo al recupero di quanto corrisposto in eccedenza entro l'anno civile successivo. L'argomentazione difensiva tende a traslare tale meccanismo preclusivo alla ripresa del lavoro subordinato, deducendo che il decorso

dell'anno dalla disponibilità fiscale delle informazioni reddituali paralizzerebbe in ogni caso il potere di ripetizione dell'istituto.

La nomofilachia smentisce tale equiparazione attraverso un'attenta analisi dell'oggetto del sindacato ispettivo. La decadenza di cui all'art. 13, comma 2, disciplina esclusivamente le **verifiche reddituali periodiche** riferite a trattamenti la cui determinazione quantitativa o anelastica dipenda dal superamento di soglie di reddito complessivo, presupponendo che l'interessato abbia tempestivamente e compiutamente fornito all'ente dati economici certi. Quando invece la contestazione concerne la sopravvenuta mancanza di un **requisito costitutivo di status**, quale la totale inattività lavorativa richiesta nei trattamenti anticipati, la scansione decadenziale annuale non trova spazio applicativo.

Inoltre, la presenza di una condotta connotata da dolo omissivo neutralizza a monte l'operatività di qualsiasi termine decadenziale preteso dal pensionato. Come costantemente ribadito dai giudici di vertice, la preclusione temporale per l'attività di recupero sorge unicamente a fronte di una situazione trasparente e pienamente resa nota dall'assicurato; in difetto di tale presupposto conoscitivo, il termine dell'anno successivo non inizia nemmeno a decorrere, rimanendo l'amministrazione legittimata ad agire per la restituzione dell'intero importo indebitamente erogato nei termini della prescrizione ordinaria.

3.3 — Quadro comparativo degli arresti di legittimità con tabella sinottica

L'arresto della Suprema Corte del 9 settembre 2026, n. 25154, si inserisce in un filone rigoroso e compatto che ha visto la **Cassazione Civile** pronunciarsi in fattispecie strettamente contigue nel corso del medesimo anno giudiziario. L'esame sinottico delle pronunce consente di delineare una linea nomofilattica uniforme sia per quanto attiene all'inefficacia delle comunicazioni di terzi, sia per quanto concerne la neutralizzazione dei rimedi decadenziali e la sospensione dei termini di estinzione del credito.

Nel caso deciso con l'ordinanza 11 giugno 2026, n. 19099, la Corte ha giudicato la posizione di un dirigente bancario che, dimessosi per conseguire la pensione di anzianità, era stato riassunto dal medesimo istituto di credito il giorno immediatamente successivo all'invio dell'istanza telematica. Analogamente, nell'ordinanza 9 giugno 2026, n. 18683, i giudici hanno respinto il ricorso degli eredi di un pensionato che aveva omesso di dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato all'atto della domanda, invocando invano il possesso del modello CUD da parte degli archivi previdenziali per paralizzare l'azione dell'ente. [3]

Pronuncia e Fattispecie	Principio sul Dolo e Conoscibilità	Esito e Regime di Ripetibilità
Cassazione Civile sent. n. 25154/2026	Ripresa dell'attività lavorativa prima dell'accesso effettivo al trattamento; il modello UNILAV inviato dal datore di lavoro non sana l'onere informativo personale posto a carico del pensionato verso l'INPS.	Rigetto ricorso Piena ripetibilità ex art. 2033 c.c. per insussistenza di errore scusabile imputabile all'ente.
Cassazione Civile ord. n. 19099/2026	Nuova assunzione il giorno seguente alla domanda; il dolo omissivo opera nella fase esecutiva del rapporto di durata e preclude l'invocazione della decadenza annuale sui redditi.	Rigetto ricorso Ripetibilità integrale e sospensione della prescrizione decennale ex art. 2941 n. 8 c.c.
Cassazione Civile ord. n. 18683/2026	Falsa dichiarazione di inoccupazione e presenza del CUD; l'omessa comunicazione integra dolo qualificato non eliso dalla reperibilità dei dati nei registri tributari.	Rigetto ricorso Termine di prescrizione decennale decorrente esclusivamente dalla scoperta dell'indebito nel 2015.

Dall'incrocio di queste pronunce emerge con nitidezza una direttrice sistematica unitaria: l'ordinamento previdenziale non tollera la costruzione di un legittimo affidamento ancorato alla mera assenza di verifiche tempestive dell'INPS, qualora tale inerzia amministrativa sia stata originata dall'inosservanza di un preciso dovere informativo gravante sulla parte privata. L'errore dell'ente, per assurgere a causa ostativa della ripetizione, deve consistere in un'autonoma disattenzione applicativa su fatti certi e già dichiarati, non già nella mancata rilevazione autonoma di circostanze taciute dall'assicurato.

04. IL REGIME DELLA PRESCRIZIONE E I PROFILI DI TUTELA PER IL PROFESSIONISTA

4.1 — La sospensione decennale ex art. 2941 n. 8 c.c. fino alla scoperta dell'indebito

La qualificazione dell'omessa comunicazione in termini di dolo contrattuale produce effetti determinanti sul regime temporale di estinzione dell'obbligazione restitutoria. Nel quadro ordinario dell'art. 2033 c.c., l'azione di ripetizione dell'indebito previdenziale soggiace al **termine ordinario di prescrizione decennale**, la cui decorrenza ordinaria coincide con la data di corresponsione di ciascun singolo rateo pensionistico non spettante. Tuttavia, la presenza del comportamento doloso dell'assicurato attiva la specifica causa di sospensione contemplata dall'art. 2941, n. 8, c.c..

La disposizione codicistica stabilisce che la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto. La Suprema Corte ha precisato la portata applicativa di tale previsione nel settore previdenziale, evidenziando che l'occultamento non richiede necessariamente condotte fraudolente attive, bensì una situazione idonea a determinare per l'ente gestore una vera e propria **impossibilità**

giuridica e materiale di agire.[2] Tale criterio non postula un ostacolo assoluto e insuperabile, ma valorizza l'effetto dell'omissione informativa in termini di impedimento non sormontabile attraverso gli ordinari controlli di massa.[3]

Ne discende che il termine decennale di prescrizione non decorre durante l'intero arco temporale in cui il pensionato ha continuato a percepire le somme occultando la ripresa del lavoro. Il dies a quo della prescrizione comincia a decorrere esclusivamente dal **momento della scoperta effettiva** dell'indebita erogazione da parte dell'INPS. Nella prassi giurisprudenziale, tale evenienza si materializza sovente a distanza di molti anni, in occasione di sopravvenute istanze di ricostituzione contributiva o di supplemento pensionistico inoltrate dallo stesso assicurato, rendendo legittima e tempestiva la richiesta di recupero anche a decenni di distanza dalla prima liquidazione.

4.2 — Rilievi critici, implicazioni difensive e adempimenti per i patronati: quali rimedi e oneri di prova per evitare la ripetizione?

L'arresto nomofilattico impone una rigorosa opera di **distinguishing** volta a tracciare i confini applicativi dell'orientamento espresso rispetto a contigue fattispecie previdenziali. La regola della piena ripetibilità fondata sulla mancata equipollenza del modello UNILAV **non trova applicazione** nelle ipotesi in cui la prestazione erogata sia subordinata a requisiti puramente reddituali comunicati tramite modello RED o dichiarazione fiscale; in tali contesti contigui, l'inerzia dell'ente nell'anno civile successivo consolida la decadenza ex art. 13 della legge n. 412 del 1991. Analogamente, la disciplina si atteggia diversamente rispetto alle prestazioni assistenziali e di invalidità civile, dove la tutela dell'affidamento gode di una garanzia costituzionale rafforzata che esclude il recupero in assenza di un dolo specifico commissivo. Inoltre, la fattispecie de qua si differenzia radicalmente dalle pensioni di vecchiaia ordinaria, ove vige il regime di piena cumulabilità tra reddito da lavoro e trattamento di quiescenza introdotto dalla legge n. 133 del 2008.

Sotto il profilo operativo e contenzioso, la pronuncia delinea precisi **oneri probatori per il difensore** chiamato ad assistere il pensionato destinatario della richiesta di recupero. In sede giudiziale, incombe inizialmente sull'INPS la prova della natura indebita della prestazione e dell'assenza di comunicazioni dirette; tuttavia, la parte privata può utilmente sollevare l'**eccezione di prescrizione estintiva** fornendo la prova positiva della tempestiva conoscenza effettiva da parte dell'ufficio territoriale competente. A tal fine, assumono valore decisivo le comunicazioni formali inoltrate tramite PEC, le istanze di riesame protocollate e i riscontri cartacei rilasciati dagli sportelli prima della liquidazione definitiva, che soli possono vincere la presunzione di occultamento.

Per gli enti di patronato e i consulenti del lavoro emergono stringenti **adempimenti organizzativi e precauzionali**. Nella fase di gestione della domanda di pensione anticipata, il professionista deve verificare non soltanto la cessazione del rapporto alla data dell'istanza, ma monitorare attivamente l'intervallo temporale sino all'effettiva decorrenza del trattamento. Qualora l'assicurato intenda intraprendere una nuova attività lavorativa, è dovere imprescindibile formalizzare una specifica comunicazione telematica all'INPS tramite i canali istituzionali dedicati alla variazione di status, senza confidare nell'automatismo del flusso UNILAV datoriale. Sul piano processuale, infine, il difensore deve vagliare la spettanza degli interessi legali, contestando l'applicazione degli stessi dalla data di erogazione e richiedendo, in subordine alla declaratoria di ripetibilità, la rateizzazione del debito prevista dalla normativa amministrativa.

05. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE SISTEMATICHE

La decisione resa dalla **Cassazione Civile** nella sentenza n. 25154 del 2026 offre un approdo ermeneutico di notevole coerenza dogmatica, delineando con chiarezza i limiti invalicabili della tutela dell'affidamento previdenziale. Il bilanciamento tra la sicurezza economica del pensionato e la **tutela delle risorse pubbliche** destinate al sistema di

sicurezza sociale ai sensi dell'art. 38 Cost. non consente deroghe alla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità del percettore del beneficio. La salvaguardia della buona fede non può essere invocata quando l'interessato ometta di comunicare fatti estintivi del diritto accaduti nella propria sfera personale.

L'aspetto più stimolante della pronuncia risiede nel confronto tra il dato normativo tradizionale e la moderna transizione digitale della pubblica amministrazione. La decisione ribadisce che la mera **interoperabilità telematica potenziale** tra archivi datoriali e registri previdenziali non esime l'assicurato dal dovere di cooperazione diretta con l'istituto. La trasmissione del modello UNILAV risponde a logiche di tracciamento e controllo del mercato del lavoro, senza poter surrogare l'atto dichiarativo personale del beneficiario del trattamento di quiescenza. L'amministrazione previdenziale, per quanto informatizzata, non può essere gravata di un obbligo di monitoraggio continuo e simultaneo su ogni singola posizione attiva.

Nondimeno, l'indirizzo nomofilattico apre spazi di riflessione de jure condendo sul piano della **buona amministrazione e leale collaborazione**. Se in punto di diritto appare ineccepibile la parificazione quoad effectum dell'omessa comunicazione al dolo dell'assicurato con la conseguente sospensione decennale della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., sul piano applicativo risalta la necessità che i sistemi gestionali dell'INPS integrino tempestivi meccanismi di allerta automatica. L'implementazione di controlli incrociati JIT (just-in-time) tra i flussi UNILAV e l'archivio dei pagamenti consentirebbe di intercettare immediatamente le incompatibilità, prevenendo il maturare di indebiti di importo rilevante suscettibili di compromettere gravemente l'equilibrio patrimoniale delle famiglie.

In conclusione, la sentenza n. 25154/2026 riafferma che il rapporto previdenziale conserva una matrice relazionale fondata sulla **collaborazione attiva e trasparenza** del cittadino verso la collettività. Per gli operatori del diritto, i consulenti e i patronati, l'insegnamento di legittimità costituisce una netta prescrizione metodologica: la gestione del pensionamento richiede un monitoraggio continuo dello status lavorativo, imponendo comunicazioni formali tempestive all'ente previdenziale ogniqualvolta si verifichi una ripresa occupazionale, unica via per scongiurare l'azione restitutoria integrale dell'ente e la perdita definitiva del trattamento pensionistico.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 52 L. 9 marzo 1989, n. 88 e Art. 13 L. 30 dicembre 1991, n. 412
— Disciplina speciale dell'indebito pensionistico, rettifica dei trattamenti ed errore imputabile all'ente erogatore.

Art. 2033 c.c.
— Disciplina generale della ripetizione dell'indebito oggettivo e riespansione della regola restitutoria.

Art. 2941, n. 8, c.c.
— Sospensione della prescrizione del credito tra debitore e creditore fino alla scoperta del dolo.

Art. 38 Cost.
— Tutela costituzionale della previdenza sociale e salvaguardia delle risorse pubbliche.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, sentenza 9 settembre 2026, n. 25154**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: in tema di indebito previdenziale, l'omessa comunicazione della ripresa dell'attività lavorativa prima dell'accesso al trattamento esclude l'errore imputabile all'INPS, non essendo sanata dalla trasmissione del modello UNILAV da parte del datore di lavoro.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 11 giugno 2026, n. 19099**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: il silenzio serbato sulla nuova assunzione integra dolo omissivo che impedisce la decadenza annuale ex art. 13 L. 412/1991 e determina la sospensione della prescrizione decennale ex art. 2941 n. 8 c.c. fino alla scoperta dell'indebito.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 9 giugno 2026, n. 18683**
— Esito: rigetta il ricorso. Punto: l'omessa segnalazione di un rapporto di lavoro integra dolo dell'assicurato idoneo a giustificare la sospensione della prescrizione, non assumendo rilievo sanante la disponibilità del modello CUD negli archivi dell'ente.

FP

Federico Palumbo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.